

CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XVI LEGISLATURE/XVI LEGISLATURA

Proposta di legge regionale

n. 115

**Nuove disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Regione. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio
1993, n. 3.**

presentata dai Consiglieri MARGUERETTAZ, TESTOLIN, BARMASSE, CAVERI,
SAPINET, BERTSCHY, CHATRIAN, LAVEVAZ, ROSAIRE, JORDAN e
GROSJACQUES

il 14 luglio 2023

RELAZIONE

Premessa. - Come è noto, negli ultimi anni gli esecutivi regionali sono stati caratterizzati da una significativa instabilità, in parte riconducibile ad alcuni elementi del vigente sistema elettorale per il Consiglio regionale, sui quali in questa sede si vuole pertanto intervenire.

Giova sin d'ora chiarire, infatti, che la presente proposta di legge mira ad apportare modifiche puntuali e circoscritte all'impianto normativo esistente in materia di elezione del Consiglio regionale, con un intervento limitato ai soli profili che, almeno potenzialmente, appaiono favorire l'instabilità cui si è accennato.

Per questo, non costituisce oggetto di modifica la disciplina in materia di elezione del Presidente della Regione. L'investitura indiretta del Presidente, infatti, appare tuttora la formula più adeguata al sistema politico della nostra Regione e si ritiene pertanto preferibile agire per favorire la formazione di una maggioranza stabile in Consiglio regionale attraverso le regole elettorali, nella convinzione che tale sia il presupposto per rafforzare la governabilità della Regione.

All'esigenza di assicurare stabilità agli esecutivi regionali si accompagna quella, altrettanto stringente, di favorire una più ampia presenza del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio regionale.

Anche su tale terreno, dunque, la presente proposta di legge ritiene di intervenire, senza stravolgere il vigente impianto normativo di base, al fine garantire in termini effettivi quanto imposto dall'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale e dagli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, senza tuttavia sacrificare la libera espressione del voto.

1.- Con riferimento al tema della pari rappresentanza di genere si è ritenuto di operare su due fronti:

- garantire una più equilibrata compresenza dei generi nelle liste, innalzando dal 35 per cento al 45 per cento la percentuale

minima di rappresentanza di ciascun genere nelle singole liste di candidati all'elezione del Consiglio regionale (art. 2);

- sostituire la regola della preferenza unica con la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, con vincolo al rispetto della parità di genere nel caso in cui venga espressa più di una preferenza (art. 7).

Nel caso di espressione di più preferenze, dunque, queste dovranno riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze eccedenti la prima.

Ciò significa, in estrema sintesi, che:

- se l'elettore esprime solo due preferenze, esse devono essere destinate a due candidati appartenenti a generi diversi (pena l'annullamento della seconda preferenza);

- se l'elettore esprime tre preferenze, almeno una delle tre deve essere destinata a un candidato appartenente al genere meno rappresentato (pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza).

1.1.- L'innalzamento dal 35 per cento al 45 per cento appare senz'altro ragionevole se si considera, per esempio, che per le Regioni a Statuto ordinario il legislatore statale (all'art. 4, comma 1, della legge 165/2004) ha stabilito che, in ciascuna lista, i candidati del medesimo genere non debbano eccedere il 60 per cento. Pur non trattandosi - ovviamente - di indicazione vincolante per la Valle d'Aosta, il dato è sintomatico di una generale ispirazione del nostro ordinamento e conferma, quindi, la sicura ragionevolezza della modifica proposta.

Per quanto concerne il meccanismo delle tre preferenze (con vincolo al rispetto della parità di genere) che si mira a introdurre, esso è ispirato allo schema utilizzato per le elezioni dei membri del Parlamento europeo e appare idoneo a conciliare il doveroso rispetto della parità di genere e la libera espressione del voto da parte dell'elettore, il quale ben potrà continuare a esprimere, se lo ritiene, una sola preferenza, senza alcun vincolo, in tal

caso, quanto al genere della persona prescelta.

2.- Quanto al problema, cui s'è fatto cenno in apertura, dell'instabilità degli esecutivi regionali, la presente proposta di legge persegue l'obiettivo di porvi rimedio intervenendo, nei modi che si diranno, sugli articoli 4bis e 50 della l.r. 3/1993.

Anzitutto, all'articolo 50, comma 1, si propone di aggiungere la lettera abis), ove si prevede che la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune sia data dalla somma di tutte le cifre elettorali delle liste facenti parte del gruppo, ivi comprese quelle che non hanno raggiunto il quoziente naturale (i cui voti, dunque, non vengono "persi"). La soglia minima per partecipare alla ripartizione dei seggi rimane, in ogni caso, il doppio del quoziente naturale.

La combinazione di tali meccanismi mira a stimolare il coordinamento fra liste più ampio possibile, evitando al contempo la dispersione dei voti ottenuti da liste appartenenti a una coalizione che individualmente non abbiano superato la soglia per l'attribuzione dei seggi alle liste. Allo stesso tempo, la proposta mira a rinsaldare il vincolo tra liste appartenenti alla medesima coalizione e tra coalizione ed elettorato attraverso la modifica dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993, cui viene aggiunto un comma in cui si stabilisce che il programma elettorale impegna la responsabilità politica dei sottoscrittori.

Tale previsione, che potrebbe apparire persino ovvia, è funzionale a rimarcare il vincolo giuridico-politico che discende dalla presentazione di un programma elettorale comune.

Si propone, inoltre, di introdurre l'obbligo di indicare nel programma elettorale, a pena di esclusione, i criteri che la lista o il gruppo di liste considera rilevanti al fine della scelta del Presidente della Regione dopo lo svolgimento delle elezioni (ad es. il candidato che nella lista più votata ha avuto più preferenze, ecc.). Resta in ogni caso immutata, come anticipato in

Premessa, la disciplina dell'elezione del Presidente della Regione.

3.- Sempre nell'ottica di garantire stabilità agli esecutivi regionali e di favorire le coalizioni di liste, la proposta introduce un "doppio" premio di maggioranza, articolato come segue:

- se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale ha conseguito almeno il 40 per cento della somma dei voti validi espressi e non ha ottenuto 20 seggi, alla suddetta lista o al suddetto gruppo sono attribuiti, appunto, 20 seggi;

- se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale ha conseguito almeno il 45 per cento della somma dei voti validi espressi e non ha raggiunto 22 seggi, alla suddetta lista o al suddetto gruppo sono attribuiti, appunto, 22 seggi.

Tale meccanismo, per un verso, non sacrifica l'esigenza di rappresentatività, giacché ancora il riconoscimento del "primo" premio a una soglia (quella del 40 per cento), senz'altro consistente e ragionevole. Per l'altro, mira a conciliare quell'esigenza con la necessità di stabilità del governo regionale, pur senza rovesciare radicalmente l'impianto proporzionale della legge elettorale vigente.

Tali interventi risultano pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il Giudice delle leggi, infatti, ha ricordato in più occasioni (su tutte, si veda la sentenza n. 1 del 2014) che qualsiasi premio di maggioranza deve essere ancorato al raggiungimento di una soglia minima e ragionevole di voti. Nel caso di specie, come detto, tale soglia è fissata al 40 per cento dei voti validi e proprio tale misura è stata ritenuta "non [...] manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro" (Corte cost., sentenza n. 35 del 2017).

Non solo. Anche la misura del “premio” deve essere ragionevole e non deve essere tale da alterare insopportabilmente la rappresentatività dell’assemblea elettiva. Ora, la legge statale scrutinata dalla Consulta nel 2017 garantiva circa il 54 per cento del totale dei seggi in palio alla coalizione che avesse raggiunto almeno il 40 per cento dei voti validi. Nel caso di specie, il raggiungimento di quella soglia consente di ottenere 20 seggi su 35, dunque una percentuale (circa il 57 per cento del totale dei seggi) assai vicina a quella che la Corte costituzionale ritenne ragionevole.

Il “secondo” premio, ancorato al raggiungimento del 45 per cento dei voti

validi, consente di ottenere, invece, 22 seggi. Tale misura, ancorché superiore, appare idonea a garantire un’adeguata stabilità all’esecutivo regionale, senza però frustrare le prerogative delle opposizioni, atteso che la misura dei seggi garantiti (22) è comunque inferiore ai due terzi del totale (e dunque non incide nel funzionamento dei meccanismi garantisti che lo Statuto attiva quando contempla maggioranze qualificate).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
 - “2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere preferenze, all'interno della lista votata, per un numero di candidati non superiore a tre, nei modi stabiliti dalla presente legge.”.

Art. 2

(Modificazione all'articolo 3bis della l.r. 3/1993)

1. Al comma 2 dell'articolo 3bis della l.r. 3/1993, le parole “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “45 per cento”.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4bis della l.r. 3/1993)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993, è aggiunto il seguente:
 - “2bis. Nel programma elettorale sono indicati, a pena di esclusione, i criteri che la lista o il gruppo di liste considera rilevanti al fine della scelta del Presidente della Regione dopo lo svolgimento delle elezioni.”.
2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:
 - “2ter. Il programma elettorale impegna la responsabilità politica dei sottoscrittori.”.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 3/1993)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 la parola “ventuno” è sostituita dalla seguente “ventidue”.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 3/1993)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è aggiunta la seguente:

“cbis) esclude le liste e i gruppi di liste che abbiano omissso di presentare il programma elettorale di cui all'articolo 4bis ovvero che ne abbiano presentato uno privo dell'indicazione dei criteri di cui all'articolo 4bis, comma 2bis;”.

Art. 6

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“3. Accanto a ogni singolo contrassegno sono tracciate tre linee orizzontali per consentire all'elettore di esprimere le preferenze per un numero di candidati della lista votata non superiore a tre. Sono vietati altri segni o indicazioni”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 34 l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(Voti di lista ed espressione delle preferenze)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare un voto di preferenza per un numero di candidati della lista da lui votata non superiore a tre.
3. Nel caso di espressione di più preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze eccedenti la prima.
4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista cui appartengono i candidati prescelti.
5. Se l'elettore ha indicato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è

attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

6. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto alle tre previste dal comma 2 sono nulle.
7. Sono vietati altri segni o indicazioni”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 35 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

(Modalità di espressione delle preferenze)

1. Le preferenze espresse sono valide purché siano comprese negli spazi a fianco del contrassegno votato.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
3. La preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, il numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato che si intende votare.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno soltanto. L'indicazione di entrambi i cognomi è obbligatoria, a pena di annullamento del voto di preferenza, quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
5. Le preferenze espresse in numero sono nulle se ne derivi incertezza. Esse si considerano non apposte, ma resta valido il voto di lista.
6. Sono nulle le preferenze in cui i candidati non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per uno o più candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante uno o più numeri negli spazi posti a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 41 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“2. È valido, intendendosi votata la lista di appartenenza del candidato o dei candidati prescelti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di preferenze per uno o più candidati appartenenti alla medesima lista.”.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nei singoli Uffici di scrutinio;
 - abis) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma di tutte le cifre elettorali delle liste facenti parte del gruppo, ivi comprese quelle che non hanno raggiunto la soglia di cui alla lettera b);
 - b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente esclude da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste, singole o facenti parte di un gruppo, che non hanno raggiunto tale quoziente;

- c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); il risultato rappresenta la soglia minima per partecipare alla ripartizione dei seggi.
2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera c). A tal fine:
 - a) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;
 - b) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui alla lettera a) è contenuto nella cifra elettorale di ogni lista, singola o appartenente a un gruppo, che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), calcolando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;
 - c) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;
 - d) attribuisce a ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
3. L'Ufficio elettorale regionale verifica se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale, calcolata ai sensi del comma 1, lettere a) e abis), abbia conseguito almeno il 40 per cento della somma dei voti validi espressi. Qualora la verifica abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica ulteriormente se tale lista o tale gruppo non abbia conseguito almeno 20 seggi. In tal caso:
 - a) attribuisce 20 seggi alla suddetta lista o a suddetto gruppo;
 - b) procede alle operazioni di cui al comma 5.
- 3bis. L'Ufficio elettorale regionale verifica se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale, calcolata ai sensi del comma 1, lettere a) e abis), abbia conseguito almeno il 45 per cento della somma dei voti validi espressi. Qualora la verifica abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica ulteriormente se tale lista o tale gruppo non abbia conseguito almeno 22 seggi. In tal caso:

- a) attribuisce 22 seggi alla suddetta lista o al suddetto gruppo;
 - b) procede alle operazioni di cui al comma 6 e, se del caso, a quelle di cui al comma 5.
4. Qualora non si sia verificata nessuna delle condizioni di cui ai commi 3 e 3bis, resta ferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 2.
5. Se le condizioni di cui ai commi 3 e 3bis riguardano un gruppo, al fine di ripartire i seggi al suo interno, l'Ufficio elettorale regionale:
- a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;
 - b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;
 - c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).
6. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 5, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:
- a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;
 - b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;
 - c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).
7. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.”

Art. 11

(Adeguamento delle schede elettorali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad approvare i modelli di schede elettorali previsti dalla presente legge e ad adeguare i modelli già vigenti.